



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2427 del 2012, proposto da:
Associazione Donneinquota e Donatella Martini rappresentate e difese dagli avv.
Stefania Leone, Massimo Clara e Lorenzo Platania ed elettivamente domiciliate
eletto presso il secondo in Milano, via C. Balbo, 22

contro

Comune di Cassano Magnago, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Novelli nel
cui studio in Milano, piazza Velasca 4 è elettivamente domiciliato

nei confronti di

Osvaldo Coghi, Salvatore Maida, Giovanbattista Oliva, Alessandro Passuello

per l'annullamento:

- 1) del decreto in data 30/5/2012, con il quale il Sindaco del Comune di Cassano Magnago ha designato la Giunta comunale;
- 2) della deliberazione con la quale il Consiglio del predetto Comune ha preso atto della nomina;

e, ove occorra, per la disapplicazione dello Statuto del comune di Cassano Magnago.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cassano Magnago;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La sig.ra Donatella Martini in qualità di donna eleggibile e la associazione Donneinquota, in quanto rappresentativa degli interessi del genere femminile, hanno impugnato il decreto con il quale il Sindaco del Comune di Cassano Magnago ha nominato la Giunta, prevedendo nella sua compagine una sola donna alla quale è stata conferita la delega ai servizi sociali, lavoro e sport.

Avverso tale atto hanno proposto le seguenti censure:

1) violazione degli artt. 3, 51 e 117, comma 7 della Costituzione; violazione dell'art. 11 dello statuto della Regione Lombardia; violazione dell'art. 2 dello statuto della Provincia di Varese; violazione dell'art. 11 del D.lgs. 11/4/2006, n. 198; violazione dell'art. 6 del D.lgs. 267/2000; violazione dell'art. 23 della Carta di Nizza. Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché non rispettoso del principio della parità e dell'equilibrio fra i generi nell'organo di governo del Comune di Cassano Magnago. L'attuale composizione della Giunta sarebbe totalmente sbilanciata a favore del genere maschile, prevedendo una sola donna su sei assessori alla quale sarebbe stato attribuito un incarico di peso politico "leggero" (assessorati ai servizi sociali).

2) Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria; violazione dell'art. 3 della L. 241/90. Il Sindaco avrebbe dovuto dare puntualmente conto di quelle

oggettive ed eccezionali circostanze per le quali sarebbe stato impossibile designare assessori un numero di donne pari o comunque paragonabile a quello degli uomini.

Si è costituito il Comune di Cassano Magnago per resistere al ricorso.

All'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2014, relatore il dott. Raffaello Gisondi, uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Si può prescindere dall'esame delle eccezioni d'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione, attesa la sua infondatezza.

Non è in discussione l'immediata applicabilità e operatività nell'ordinamento dei principi della parità formale tra i generi e di pari opportunità previsti dalle fonti nazionali e comunitarie menzionate dalle ricorrenti.

In particolare l'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea impone di assicurare la parità tra uomini e donne in tutti i campi (comma 1) e stabilisce che il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del genere sottorappresentato (comma 2).

L'art. 51, comma 1 della Costituzione, dopo aver sancito che tutti i cittadini, indipendentemente dal genere, possano accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, stabilisce che la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

Tale norma è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che, pur non consentendo di intervenire sulla libertà di voto (v. Corte cost. 14 gennaio 2010, n. 4), essa pone un vincolo giuridico al potere di nomina di organi collegiali, che deve uniformarsi alla necessità di garantire la rappresentanza di genere come riflesso applicativo del principio costituzionale di pari opportunità (TAR Palermo Sez. I 15 dicembre 2010, n. 14310);

Parimenti anche l'art. 6, comma 3 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui stabilisce che gli statuti comunali e provinciali devono contenere norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra i generi e per promuovere la presenza di entrambi nelle Giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, è stato considerato come norma immediatamente precettiva, atteso che il rinvio agli statuti da essa operato non può essere inteso come una riserva di fonte normativa che subordini l'attuazione del principio di pari opportunità negli organismi indicati dalla legge alla volontà di recepimento dei singoli comuni e delle singole province.

L'immediata precettività delle norme sopra menzionate non comporta, tuttavia, una riserva ai soggetti appartenenti al genere femminile del 50% dei posti e nemmeno comporta la determinazione in via astratta di una soglia minima di rappresentanza al di sotto della quale il principio delle pari opportunità possa dirsi violato, il che, peraltro, non è neppure notoriamente richiesto da parte delle Associazioni per la difesa della parità delle donne, che riconoscono che, per perseguire detto obiettivo, non possa in ogni caso prescindersi dall'individuazione della capacità, dalla professionalità e attitudine a svolgere funzioni di gestione della cosa pubblica.

La determinazione per via giudiziale di una siffatta soglia sarebbe dunque per tale ragione del tutto arbitraria ed esorbiterebbe dal ruolo assegnato dall'ordinamento alla magistratura.

Premesso quanto precede è avviso del Collegio che competa dunque al giudice investito della questione operare una valutazione caso per caso per stabilire se, nell'ambito delle specifiche realtà portate alla sua attenzione, il procedimento di nomina dei componenti degli organismi di governo (non elettivi) possa ritenersi compatibile con il principio delle pari opportunità.

Nel compiere tale delicata operazione la giurisprudenza ha fissato alcuni criteri.

Innanzitutto si è affermato che il genere femminile non può essere completamente pretermesso e che, pertanto, almeno un componente dell'organo collegiale deve essere donna (TAR Lombardia - Brescia 5/1/2012 n. 1).

Si è, inoltre, chiarito che il rispetto del canone delle pari opportunità non possa essere solo formale e non basti, perciò, assegnare alle componenti di sesso femminile un qualunque tipo di incarico, ma che, specialmente quando il loro numero risulti inferiore a quello degli uomini, debba trattarsi di incarichi di un riconosciuto spessore politico che garantiscano, seppure in una partecipazione non paritaria, una presenza nella compagine di governo connotata da un ruolo rilevante ed effettivo.

Occorre, altresì, considerare la dimensione delle realtà locali prese in considerazione: allorché si tratti di Giunte regionali o di grandi Comuni, sia per il numero di componenti dell'organo sia per la ampiezza della platea dei possibili candidati, la presenza di un unico componente femminile può, in effetti, apparire violativa della disciplina più sopra richiamata.

Ciò non toglie che anche in comunità locali più contenute, come è il caso di molte realtà italiane, possa accadere che le candidature femminili, pur essendo in concreto plurime e qualificate, siano accantonate sulla sola base di una preferenza per il genere maschile, che non sia fondata su particolari motivi politici o legata al possesso di particolari professionalità.

In un tale quadro apparirebbe, invero, patente la diseguaglianza tra donne e uomini con conseguente accertamento dell'illegittimità della composizione di quell'organo collegiale.

Tuttavia, una tale conclusione, che può certamente ricorrere, non può essere il frutto di una presunzione astratta e aprioristica, dovendo essa trovare base e ragione in una vicenda politica per la quale emerga in concreto e sia dimostrata la diseguaglianza; un'applicazione meccanica del principio delle pari opportunità

rischierebbe, invero, di andare a detrimento della libertà e della responsabilità politica della scelta dei membri dell'esecutivo da parte degli organi elettivi, che è anch'essa un valore costituzionalmente garantito.

Nel caso di specie, considerando la dimensione del Comune di Cassano Magnago e il numero dei componenti della Giunta, deve rilevarsi che non è emerso alcun elemento di prova da parte dei ricorrenti di un'ingiusta pretermissione di candidature femminili ai fini della nomina della Giunta comunale; che non può del resto affermarsi che la presenza di un componente femminile su sei assessori possa integrare la denunciata violazione del principio delle pari opportunità, dovendosi tener conto della rilevanza assolutamente non trascurabile del ruolo del nuovo assessore sia in termini di risorse assegnate sia di visibilità politica esterna di una obiettivamente impegnativa gestione dei servizi sociali, del lavoro e dello sport.

Il ricorso deve, quindi, essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese di lite.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Raffaello Gisondi, Primo Referendario, Estensore

Roberto Lombardi, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)